



del 20 maggio 2023



Esonero dal servizio notturno per assistenza a familiare disabile non grave

Della questione ci siamo occupati su queste pagine e precisamente nel nr. 51 del 7 dicembre 2022 commentando la decisione del Consiglio di Stato (Sezione Seconda) n. 08798/2022 del 17 ottobre 2022 che ha ritenuto necessaria la sussistenza della connotazione

di gravità della disabilità per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e del decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115, nonché dall'articolo 18 del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51. Nello specifico, l'articolo 53 citato letteralmente recita «non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni».

Dal tenore della normativa, considerato che nessun riferimento è fatto allo stato di gravità o meno dell'assistito, sembra evincersi che per l'esonero dal lavoro notturno non occorre il requisito della condizione di gravità in capo alla persona disabile assistita dal lavoratore, a differenza degli altri benefici previsti dalla normativa a tutela che sono concedibili solo nel caso di riconoscimento di "handicap con connotazione di gravità" di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/92.

Al riguardo, per quel che concerne la Polizia di Stato, il Dipartimento della P.S. con la nota n. 333-A/9806.G.3.2/4015-2019 del 9 aprile 2019 ha negato la possibilità di accordare l'esonero dal turno notturno a dipendenti che ne facciano richiesta per assistere il familiare disabile cui è stato riconosciuto un handicap privo del connotato di gravità previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche. Nella suddetta nota, si richiama a sostegno della decisione adottata un interpello avanzato il 6 febbraio 2009 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardante la corretta interpretazione della locuzione "a proprio carico".

Detto orientamento è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con la Sentenza n. 08798/2022 del 17 ottobre 2022. Detta pronuncia, emessa proprio in relazione a un caso che ha riguardato un lavoratore della Polizia di Stato, nel richiamare le esigenze di buon andamento dell'amministrazione della P.S. quale datore di lavoro, consistenti nella effettività del presidio del territorio cui gli organi di polizia sono preposti, afferma che il diritto del dipendente sussiste solo laddove sia funzionale alle necessità di assistenza, come declinata inequivocabilmente dalla l. n. 104 del 1992. Esso cioè non può essere inteso in senso assoluto e pertanto la dicitura «a proprio carico» riferita al soggetto disabile per l'assistenza al quale si chiedi l'esonero dai turni notturni utilizzata nell'art. 53 del d.lgs. n.151 del 2001, non può che essere intesa nell'accezione etimologica, prima ancora che giuridica, di "necessitante di cura e assistenza" al punto tale da essere, appunto, "a carico" di chi gliela presta. Il che corrisponde, nell'assetto della materia riveniente dalla disciplina degli istituti di tutela indiretta del portatore di handicap declinati nella l. n. 104 del 1992, esclusivamente del caso di gravità della situazione che legittima la richiesta di fruizione del beneficio.

Di diverso avviso è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, che con la sentenza n. 12649 del 10 maggio 2023, nel confermare le decisioni dei due precedenti gradi di merito afferma il diverso principio secondo cui l'articolo 53, comma 3, del Dlgs 151/2001 non richiede la connotazione di gravità dell'handicap per la fruizione del beneficio dell'esenzione dal lavoro notturno.

Nelle motivazioni della loro decisione gli ermellini osservano che l'articolo 3 della legge 104/1992 definisce sia la condizione di handicap (comma 1) che quella di handicap grave (comma 3) e che è «in condizione di disabilità già chi presenta le menomazioni descritte dal comma 1».

Inoltre, il requisito di essere "a carico" non influisce sulla gravità della disabilità. Infatti, argomentano i giudici «non può certo negarsi che si possa avere cura e fare carico di una persona che presenti una minorazione che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, anche quando la stessa non renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».

I giudici della Cassazione osservano anche che, quando si è voluto subordinare un beneficio alla sussistenza di un handicap grave, la legge lo ha espressamente previsto e che la stessa Cassazione, in un'ottica di tutela della persona disabile, ha in senso contrario stabilito che il trasferimento senza consenso del lavoratore è vietato anche se la disabilità del familiare di cui si prende cura non è grave, nonostante tale condizione di gravità sia prevista dalla norma.

Inoltre, in un caso è stata ritenuta sufficiente la condizione di invalidità al 100% non contestuale alla fruizione, da parte del lavoratore, dei benefici previsti dalla legge 104/1992.

In questo quadro complessivo, la Cassazione ritiene che introdurre il requisito aggiuntivo della gravità dell'handicap per l'esonero dal lavoro notturno «si tradurrebbe in una indebita interpolazione ermeneutica del testo, tanto più ingiustificata in un ambito, quale quello del diritto dei disabili, insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore».

La decisione della Suprema Corte di Cassazione concretizza un conflitto di giudicati rispetto al quale si profila l'esigenza di evitare una disparità di trattamento all'interno del Pubblico Impiego, tra personale a regime privatistico e personale a regime pubblicistico.

In tal senso, la Segreteria Nazionale sta predisponendo un intervento presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Danni subiti dagli allievi corsisti e dal personale in servizio permanente presso il CAPS di Cesena a causa dell'esondazione del fiume Savio

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia in data 17 maggio 2023 dalla Segreteria Nazionale:

“... l'emergenza maltempo che nei giorni scorsi ha colpito l'Emilia-Romagna, provocando vittime e danni inestimabili alla popolazione civile, ha coinvolto anche il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena.

È ben noto, infatti, come a causa dell'esondazione del fiume Savio, una enorme massa di acqua e fango abbia completamente invaso la struttura raggiungendo altezze prossime ai due metri.

Al momento erano presenti nel centro circa trecento allievi Agenti frequentatori di corso oltre al personale del quadro permanente che hanno evitato il peggio raggiungendo i piani superiori.

L'acqua ha sommerso il poligono e la mensa travolgendo i mezzi di servizio presenti nel parcheggio interno e le auto private parcheggiate appositi spazi riservati.

Il personale è rimasto bloccato all'interno della struttura in attesa di essere evacuato mentre gli allievi frequentatori di corso stanno per essere trasferiti presso la scuola di Trieste.

Sia i corsisti che i colleghi del quadro permanente hanno subito ingenti danni con particolare riferimento alle auto personali parcheggiate all'interno della struttura, andate distrutte o comunque rese inutilizzabili a causa dell'inondazione.

All'indomani della riunione del Consiglio dei ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi e ha stanziato dieci milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali apprendiamo che anche la Giunta regionale ha deliberato degli stanziamenti per far fronte alle conseguenze delle precipitazioni eccezionali che in più ondate hanno colpito il territorio.

Si tratta di segnali certamente positivi nella prospettiva di riparare danni la cui precisa quantificazione appare al momento pressoché impossibile, ma tuttavia non è sfumato il ricordo di precedenti calamità rispetto alle quali gli interessati hanno dovuto rimboccarsi le maniche e attingere ai propri risparmi.

In attesa della definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi a favore dei soggetti privati danneggiati dall'emergenza maltempo, considerata la straordinarietà dell'evento che ha colpito l'Emilia Romagna, chiediamo all'Amministrazione se, come già avvenuto in passato in occasione di eventi sismici, nubifragi e altre calamità naturali, ritiene di intervenire, tramite il fondo assistenza, con un contributo straordinario a sostegno dei danni subiti dagli allievi e dal personale del CAPS di Cesena a causa della dell'inondazione che ha interessato la menzionata struttura. ...”.

Pignoramento di pensioni presso terzi, nuovi limiti

Un nostro lettore ci chiede chiarimenti in ordine agli attuali limiti entro i quali è possibile il pignoramento dei trattamenti previdenziali.

Con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della circolare n. **38 del 3 aprile 2023**, l'Inps interviene in merito alla nuova disciplina introdotta dall'art. 21 bis del D.L. n. 115/2022 in tema di limite di pignorabilità delle pensioni e trattamenti assimilati.

Il settimo comma dell'articolo 545 del c.p.c., nella versione precedente alla modifica introdotta dal D.L. n. 115/2022, prevedeva quale limite di impignorabilità l'ammontare della misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà.

Con le novità introdotte dalla nuova disciplina è stato rivisto il limite di impignorabilità, corrispondente ora al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, ed è stato previsto il limite minimo di mille euro.

Restano peraltro pienamente applicabili gli altri commi dell'articolo 545 del c.p.c. secondo cui il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti è parzialmente o totalmente inefficace.

L'Inps chiarisce che la nuova disciplina sul pignoramento ha efficacia dallo scorso 22 settembre, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 142/2022, sui procedimenti esecutivi pendenti per i quali non sia ancora stata

notificata, all'Istituto terzo esecutato, l'ordinanza di assegnazione, a prescindere dalla data di notifica dell'atto di pignoramento.

Dunque, la normativa in argomento non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell'ordinanza di assegnazione che obbliga l'Inps, in qualità di terzo debitore esecutato, a eseguire le disposizioni attenendosi alle statuizioni rese.

La data di notifica dell'ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 è quindi atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche se detto provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla suddetta data in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.

Per i procedimenti esecutivi pendenti l'Istituto procederà come segue:

gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell'atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 rimarranno accantonati in attesa della notifica dell'ordinanza di assegnazione;

gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022 saranno invece rimodulati o azzerati, con conseguente rimborso d'ufficio di quanto trattenuto in eccedenza.

Nomina a Medico della Polizia di Stato – stato giuridico e compatibilità con la dipendenza, anche in aspettativa, da altre amministrazioni pubbliche

Un nostro lettore che ha partecipato al concorso in atto per 45 Medici della Polizia di Stato, nella auspicabile eventualità di superamento del concorso, chiede informazioni di carattere normativo, essendo attualmente assunto a tempo indeterminato presso una Azienda Sanitaria.

In particolare, in relazione all'inquadramento dei Medici vincitori del concorso ed avviati al Corso di Formazione di 6 mesi, chiede se questi professionisti vengono formalmente considerati in prova (come da Decreto del 24/4/82 n.338, art.10) oppure assunti a tempo indeterminato a tutti gli effetti senza periodo di prova (come sembra desumersi da Decreto del 5/10/00 n.334 art.47).

Ciò perché, tale distinzione consentirebbe ai vincitori di ottenere o meno il periodo di aspettativa presso l'Azienda di provenienza, per la durata del Corso di Formazione, riducendo i termini di preavviso obbligatori altrimenti pari ad almeno 3 mesi previsti dalla contrattazione di settore.

L'articolo 10 del dpr 338/1982 è stato abrogato dal d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2001, n. 201). La normativa di riferimento è attualmente rinvenibile negli articoli 43 e 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

L'articolo 43 prevede che i vincitori del concorso che interessa acquisiscono la qualifica di "Medico" limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione, mentre l'articolo 47 prevede che "Durante la frequenza del corso i medici e i medici veterinari di Polizia rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza". Successivamente, al comma 4, lo stesso articolo 47 dispone che i medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

Dal tenore della normativa si evince che i vincitori di concorso conseguono dal primo momento la nomina in ruolo nella prima delle qualifiche previste per la relativa carriera.

La normativa non qualifica il periodo del corso di formazione come periodo di prova e tuttavia la nomina alla qualifica successiva di medico principale è sottoposta alla condizione del superamento dell'esame di fine corso e dell'accertamento dell'idoneità al servizio di Polizia. Si tratta di una condizione specifica assimilabile sotto molti aspetti al periodo di prova ma giuridicamente non corrispondente. Sotto questo aspetto è probabile che la nomina a medico della Polizia di Stato e l'acquisizione delle qualifiche di Ufficiale di P.S. e di P.G. non siano compatibili con la dipendenza, in aspettativa, da altre amministrazioni statali.

Codice del Consumo: nuove regole per l'e-commerce

Con il decreto legislativo approvato il 22 febbraio è stato modificato il Codice del Consumo (dlgs 206/2005) che ha così recepito la Direttiva UE 2019/2161, sulle vendite e il commercio elettronico, finalizzata ad assicurare maggiore trasparenza su annunci, prezzi e recensioni e porre un freno alle vendite ingannevoli.

L'incremento della trasparenza delle vendite online in materia di venditori viene garantita attraverso l'indicazione se si tratta di privati o professionisti, degli annunci sponsorizzati che compaiono in cima ai risultati di una ricerca, dei meccanismi di formazione del prezzo e della fonte delle recensioni pubblicate.

Il provvedimento garantisce una maggiore tutela per i consumatori ma anche una omogeneità sanzionatoria all'interno della UE.

Se il consumatore seleziona i prodotti utilizzando una parola chiave, devono essere fornite informazioni generali in relazione ai «parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati come risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri». Queste informazioni devono essere facilmente accessibili dalla pagina web che il consumatore apre per effettuare la ricerca.

L'obbligo non riguarda i fornitori di motori di ricerca online ma i marketplace e i siti di commercio elettronico.

Se fra i risultati della ricerca ci sono annunci pubblicitari o siti che hanno pagato per ottenere una classificazione migliore, questo deve essere chiaramente indicato, nel senso che il consumatore deve esserne consapevole.

Sul fronte recensioni pubblicate sui prodotti, un'informazione rilevante da fornire chiaramente all'utente è la garanzia che i loro autori abbiano effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto in questione. L'e-commerce deve pertanto adottare misure adeguate a verificare tale requisito prima di pubblicare una recensione su un suo prodotto.

È di contro vietato inviare o incaricare un altro soggetto di inviare recensioni false e falsi apprezzamenti o fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.

I biglietti per eventi non possono essere rivenduti da chi li ha acquistati utilizzando strumenti automatizzati per eludere regole sui limiti riguardo al numero di ticket che una persona può acquistare.

Le nuove regole del Codice del Consumo si applicano anche per lo scambio fra prodotto / servizio e dati personali del consumatore. Significa due cose: questa tipologia di contratto è possibile ma è soggetta a tutte le regole di chiarezza, trasparenza, e correttezza previste dalla legge.

Prima della conclusione di contratti su mercati online (per esempio compravendite), il "fornitore del mercato online" (gestore dell'e-commerce) deve indicare in maniera chiara, comprensibile e appropriata al mezzo di comunicazione a distanza:

- le informazioni sulla classificazione delle offerte presentate;
- se l'offerente è un professionista o meno e, in tal caso, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione sulla tutela dei consumatori;
- il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra l'offerente e il fornitore del mercato online;
- se il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.

Per tutte le tipologie di commercio negli annunci di sconti e riduzione di prezzo dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti.

Sul diritto di recesso, viene chiarito che il consumatore, quando recede da un contratto, deve astenersi dall'utilizzare il contenuto o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi. Il venditore deve restituire i contenuti forniti o creati dal consumatore durante l'utilizzo, gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Per le vendite porta a porta, se la vendita è avvenuta nel corso di una visita non richiesta del professionista presso un'abitazione, il diritto di recesso sale da 14 a 30 giorni. Stessa cosa per le vendite effettuate nel corso di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti.

Aumenta da 5 a 10 milioni di euro il massimo edittale delle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta. La sanzione massima a livello europeo sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello. Aumenta a dieci milioni di euro la sanzione dall'AGCM per l'inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti. Prevista l'armonizzazione delle regole europee nel caso di clausole definite vessatorie.

I consumatori possono rivolgersi al giudice ordinario per ottenere risarcimenti proporzionati ed effettivi. (Fonte AGCM)

Maggiorazione Assegno unico per i vedovi

Dal 1° giugno 2023 entra a regime la maggiorazione dell'Assegno unico prevista per i nuclei con entrambi i genitori lavoratori dipendenti (per un massimo di 30 euro mensili in più per ogni figlio, in base all'ISEE), con un potenziamento a beneficio dei genitori rimasti vedovi.

L'incremento si applica per un periodo di tempo pari a 5 anni nel caso in cui uno dei due genitori sia deceduto – a partire dalla mensilità di giugno 2023.

La fonte normativa è costituita dall'articolo 22 del Decreto (DL 48/2023) il quale dispone che la maggiorazione dell'importo relativo all'Assegno unico e universale per figli a carico minori o maggiori di 18 anni e fino a 21 anni a determinate condizioni sia riconosciuta nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, qualora l'altro sia deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento.

Nello specifico, la maggiorazione viene erogata d'ufficio per il secondo percettore dell'Assegno ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore verificatisi nell'anno di competenza in cui è riconosciuto il sussidio, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della domanda, ove l'altro risulti deceduto, nell'ambito del limite di godimento dell'Assegno.

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Messaggio pubblicitario

Scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato

Con la circolare n. 0016110 del 16/05/2023 è stata avviata la procedura dello scrutinio per merito comparativo, per l'attribuzione di 3078 posti disponibili al 31 dicembre 2022, per il conferimento della qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato, nei confronti degli ispettori superiori in servizio al 1° gennaio 2023.

Hanno titolo a partecipare al presente scrutinio i dipendenti che:

- hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a 8 anni, ai sensi dell'articolo 31quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 o che sono destinatari dei benefici previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera I-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (6 anni);
- non incorrono in uno dei casi di esclusione previsti dalla normativa.

Attualmente, risultano 832 ispettori superiori in possesso dei requisiti per la promozione alla qualifica superiore.

Inoltre, a seguito di scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 posti per la nomina alla qualifica di sostituto commissario, disposto dall'articolo 1-bis, comma 2, lettera a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, n. 1153 dipendenti saranno nominati sostituti commissari, con decorrenza 1° gennaio 2023, successivamente al perfezionamento della presente procedura di scrutinio e seguiranno in ruolo il personale che risulterà promosso in virtù di detto scrutinio.



Digitalizzata la procedura di calcolo della liquidazione per i dipendenti pubblici

La procedura relativa al calcolo del TFS per i dipendenti pubblici è stata interamente digitalizzata.

La modalità telematica è oggi il percorso esclusivo per avviare il processo di sistemazione e certificazione della posizione assicurativa individuale, propedeutica alla creazione della pratica di TFR.

L'utilizzo del canale virtuale è diventato esclusivo per il TFR e il TFS degli statali a partire dal 1° gennaio 2023, tuttavia solo adesso la sperimentazione viene completata integrando nella procedura digitale anche la compilazione dell'Ultimo miglio TFR.

L'invio cartaceo è consentito temporaneamente solo in alcuni casi, che saranno oggetto di successive comunicazioni inerenti al rilascio di una specifica funzione di "Anticipo DMA per TFR":

- rapporti di lavoro cessati a seguito di decesso senza che sia possibile utilizzare la funzione Anticipo DMA per la predisposizione dell'Ultimo miglio TFR;
- rapporti di lavoro risolti per dimissioni volontarie senza diritto a pensione per i quali l'iscritto ha chiesto la quantificazione ai fini della cessione.



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siuip.it

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 20/2023 del 20 Maggio 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123